

APPENDICE INTEGRATIVA

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai Nuova 1a Global - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motocicli - ed è valida a decorrere dal 3 maggio 2018

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo composto da:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Informativa al Cliente

In particolare l'aggiornamento riguarda:

A FATTOR COMUNE DELLA NOTA INFORMATIVA E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Ogni riferimento all'allegato n. 2 del Regolamento Isvap n° 4 del 9 agosto 2006 viene sostituito da:
Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018;

NOTA INFORMATIVA

- Il punto "1. Informazioni generali" viene integralmente sostituito da:

1. Informazioni generali

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046. Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia). Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-7096584, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

- Il punto "2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa" viene integralmente sostituito da:

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752.829.291,00, con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad €

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

3.144.173.990,45. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

- con riferimento al punto "8 - Attestazione dello stato del rischio - classe di merito", l' "Avvertenza" ed il successivo testo fino al paragrafo "CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA" vengono integralmente sostituiti o da:

AVVERTENZA

Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione, assegnata a prescindere dalla formula di Tariffa con la quale è stato sottoscritto il contratto, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RC Auto di ciascuna Compagnia.

Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018:

- in caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto → classe di merito CU 14;
- negli altri casi, relativi a contratti che non risultino già assegnati ad una classe di merito CU, quest'ultima viene determinata secondo i seguenti criteri:
- qualora il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato con forma tariffaria "a franchigia" → il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti della seguente tabella:
 -

Tabella criteri evolutivi in caso di passaggio da "franchigia" a "bonus-malus")

Anni senza <i>Sinistri</i>	Classe di Merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- qualora il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa" → classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

Nel caso in cui venga assicurata un'ulteriore autovettura di prima immatricolazione o di nuova proprietà, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU.

Lo stesso vale per la classe di merito interna ove quest'ultima sia compatibile con quanto è previsto dalle condizioni di assicurazione applicate alla *Polizza*.

- *Il primo periodo del paragrafo “CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA” del punto “8 - Attestazione dello stato del rischio - classe di merito”, viene integralmente sostituito da:*

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA

La classe di merito di assegnazione interna viene stabilita tramite una specifica tabella di corrispondenza atta a convertire la classe CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio e nell'ambito delle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto. Entrambi i documenti sono consultabili preventivamente presso l'Agenzia/punto di vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (www.unipolsai.it). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

[...]

- *Il paragrafo “INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO” del punto “8 - Attestazione dello stato del rischio - classe di merito”, viene integralmente sostituito da:*

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Le Condizioni Speciali H, L e T prevedono il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il *Proprietario* (il *Locatario* nel caso di contratto di *Leasing*) - in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle *Polizze* a Libro Matricola);
- furto, rapina ed appropriazione indebita del veicolo.

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso è possibile anche per un veicolo di proprietà di un *Famigliare convivente* del *Proprietario* (o del *Locatario*, nel caso dei contratti di *Leasing*) del veicolo sostituito.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche nei seguenti casi:

- trasferimento della proprietà in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi;
- trasferimento della proprietà tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto;
- acquisto da parte dell'utilizzatore del *Veicolo* in leasing operativo o finanziario o in noleggio a lungo termine;
- acquisto di un *Veicolo* da parte del conduttore di un *Veicolo* di proprietà di un soggetto portatore di handicap;

- trasferimento della proprietà agli eredi conviventi in seguito a successione ereditaria;
- trasferimento della proprietà da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- *I primi tre periodi dell'articolo "16 - Attestazione dello stato del rischio" vengono integralmente sostituiti da:*

Articolo 16 - Attestazione dello stato del rischio

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente al *Contraente* e, se persona diversa, all'*Avente diritto*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto* all'*Attestazione*;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario del veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di *Polizza*;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei *Sinistri* con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* pagati (anche a titolo parziale) nel corso dei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto, con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

Vengono, inoltre, indicate la classe di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento *Ivass* n° 72/2018, a prescindere dalla formula di *Tariffa* con la quale sia stato sottoscritto il contratto.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di una clausola Bonus/Malus che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione*, vengono indicate la classe di merito interna/aziendale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

[...]

- Il paragrafo "*Validità dell'attestazione*" dell'articolo 16 - *Attestazione dello stato del rischio*" viene integralmente sostituito da:

Validità dell'Attestazione

L'*Attestazione* conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del *Veicolo*, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'*Attestazione* può essere usata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario del Veicolo* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, che il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In ogni caso, qualora siano decorsi più di 5 anni, l'*Attestazione* non è più valida.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

H) Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte

- Dopo il punto "8. Rinnovo del contratto", viene inserito il seguente punto:

8.1. Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in presenza di un *Assicurato* che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell'evoluzione della della classe di merito di pertinenza, tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestazione* sullo stato del rischio (*Sinistri "tardivi"*), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente all'annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

- L'ultimo periodo del punto "11. Sostituzione del veicolo" viene integralmente sostituito da:

11. Sostituzione del veicolo

[...]

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente.

L) Bonus/Malus Grandi Ruote

➤ Dopo il punto "8. Rinnovo del contratto", viene inserito il seguente punto:

8.1. Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle *Polizze* di durata temporanea

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in presenza di un *Assicurato* che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell'evoluzione della della classe di merito di pertinenza, tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestazione* sullo stato del rischio (*Sinistri* "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente all'annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

➤ L'ultimo periodo del punto "11. Sostituzione del veicolo" viene integralmente sostituito da:

11. Sostituzione del veicolo

[...]

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente.

LT) Bonus/Malus Lavoro e Trasporto

➤ Dopo il punto "8. Rinnovo del contratto", viene inserito il seguente punto:

8.1. Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle *Polizze* di durata temporanea

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in presenza di un *Assicurato* che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell'evoluzione della della classe di merito di pertinenza, tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestazione* sullo stato del rischio (*Sinistri* "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente all'annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

- *L'ultimo periodo del punto "11. Sostituzione del veicolo" viene integralmente sostituito da:*

11. Sostituzione del veicolo

[...]

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato:

- alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente;
- **alla classe di merito così come convertita in base alla tabella 5 se la precedente Polizza era stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI con formula Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto.**

FERMO IL RESTO

UnipolSai Assicurazioni S.P.A.
Direzione Generale Assicurativa

Matteo Laterza

